

# FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXIV - N. 2 - Agosto/Settembre 2020

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana  
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:  
**Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera**  
**Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella**  
**Studio Robert Schuster**  
**Studio Fronza Comm. Associati**  
**Studio Michele Moser**  
**Studio Degasperi - Martinelli**  
**Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada**  
**Studio Dalmonego - Gottardi**

Circolare informativa  
per i clienti

## SCADENZE! SCADENZE!

### 20 AGOSTO giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi;
- Versamento imposte sui redditi 2020 con maggiorazione
- Autoliquidazione inail - versamento 3\* rata

### 25 AGOSTO martedì

- Intrastat - presentazione contribuenti mensili (luglio 2020)

### 31 AGOSTO lunedì

- Termine periodo di sospensione feriale termini processuali
- Versamento imposte sui redditi 2020 con maggiorazione (società soggette a IRES)

### 16 SETTEMBRE mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamenti sospesi emergenza Covid con possibilità di optare per 4 rate mensili

### 25 SETTEMBRE venerdì

- Intrastat: presentazione contribuenti mensili (agosto 2020)

### 30 SETTEMBRE mercoledì

- Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento/addebito dell'Agenzia della riscossione
- Bonus pubblicità: prenotazione telematica del credito d'imposta per spese 2020
- Rivalutazione terreni e partecipazioni: I rata dell'imposta sostitutiva della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1 luglio 2020 non in regime di impresa
- Mod. 730: invii all'Agenzia delle Entrate



Stiamo vivendo un momento storico di grande impatto a livello globale, che sicuramente lascerà un solco indelebile nelle nostre esistenze. Un fenomeno "invisibile" che si manifesta improvviso, violento ed invalidante quanto una guerra. La nostra salute è messa seriamente a

repentaglio, l'economia sta subendo un'importante caduta.

Non sappiamo quando questa pandemia se ne andrà, ma finché durerà, occorre tanta prudenza e senso di responsabilità. Per sé stessi e per i propri cari.

Oltre alla salute anche la situazione economica, è estremamente preoccupante a causa dei mesi di fermo di molte attività produttive. Dagli ultimi dati statistici pubblicati, quasi un'azienda su due ha avanzato domanda di moratoria per i propri debiti e solo il 20% non ha bisogno di nuova liquidità. Non mancano però anche segnali positivi provenienti da imprenditori più ottimisti. Pur con la consueta confusione come per tutti gli ultimi decreti, comincia ad arrivare qualche leggero aiuto, in particolare: lo stop alla rata dell'Irap, gli aiuti a fondo perduto, i crediti d'imposta, i fondi per la ricapitalizzazione delle imprese, le misure per il lavoro, la proroga della cassa integrazione e il rinnovo dei contratti a tempo determinato. Il tutto però, non può ritenersi sufficiente a stimolare la ripresa dei consumi e la ripartenza degli investimenti, indispensabili per il rilancio del sistema economico. Ognuno di noi può contribuire a sconfiggere e scongiurare il contagio economico (pericoloso quanto il covid-19).

Nei mesi scorsi la redazione di questa rivista ha sospeso le pubblicazioni, per le incertezze delle norme che si sono continuamente succedute nei vari provvedimenti emergenziali emanati dal governo. Il principio ispiratore di questa rivista è quello di informare la nostra clientela. Nel periodo di emergenza Covid non eravamo in grado di informarvi con le dovute certezze rischiando, di fatto, di darvi notizie non definitive ed ambigue. Riprendiamo la pubblicazione della rivista e ci scusiamo se qualche argomento risulta ancora nebuloso e impreciso a causa dei numerosi provvedimenti ancora in corso di emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in uno scenario ancora critico ed in continua evoluzione.

Piergiorgio Frizzera  
Organizzazione & Sistemi srl

IN QUESTO NUMERO:

- EDITORIALE
- P.A.T.: contributi a fondo perduto
- CANONE DI LOCAZIONE: riduzioni
- PORTALI E PIATTAFORME DIGITALI: obblighi dei gestori
- CONTANTE: variano i limiti all'utilizzo
- POS: Credito d'imposta commissioni
- VACANZE: ecco il Bonus
- SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE: rivalutazione gratuita dei beni
- SPLIT PAYMENT: proroga al 30 giugno 2023
- ECOBONUS E SISMABONUS: immobili non strumentali
- BONUS FACCIATE

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

### Il pagamento della rata estingue il pignoramento

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 128/2020, ha confermato che il pagamento della prima o unica rata della rottamazione ter comporta l'estinzione dei pignoramenti in corso. Pertanto le somme in questione sono del tutto svincolate e dunque disponibili per il debitore. Il caso analizzato riguardava un debitore dell'Ader che vantava un credito derivante dalla cessione dell'azienda. Tale credito avrebbe dovuto essere soddisfatto in 7 rate annuali. L'agente della riscossione provvedeva a pignorare il credito con procedura ordinaria e il giudice disponeva l'assegnazione del credito in favore dell'Ader. Prima del pagamento delle somme pignorate il debitore pagava le prime due rate della rottamazione ter. Questo ha determinato l'interruzione delle procedure di pignoramento.

13 Maggio 2020 - Il Sole 24 Ore

### Rivalutazione terreni e partecipazioni, si riaprono i termini

Tra i provvedimenti del decreto Rilancio trova posto anche la rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni, sia agricoli che edificabili. Persone fisiche, società semplici ed enti commerciali possono provvedere alla rivalutazione allo scopo di rideterminare il costo ai fini del calcolo della plusvalenza ai sensi dell'art. 67, lettere A e B del Tuir nonché le partecipazioni di cui alla lettera C e seguenti, nell'ambito dei redditi diversi. E' possibile rivalutare entro il 30 settembre quanto posseduto alla data del 1°luglio 2020. La nuova riapertura del termine al 30 settembre sembra una proroga della scadenza del 30 giugno ma non lo è. Chi rivaluta entro il 30 giugno dovrà fare riferimento al possesso dei beni al 1°gennaio 2020; chi rivaluta entro il 30 settembre dovrà fare riferimento alla data del possesso e dei valori al 1°luglio 2020.

13 Maggio 2020 - Il Sole 24 Ore

### Stop agli aiuti alle imprese nei paradisi

Stop agli aiuti alle imprese che hanno sede nei paradisi fiscali non Ue. Anche l'Italia, come Polonia, Francia e Danimarca si dota di una norma anti paradisi e nel decreto Rilancio trova posto una disposizione che pone come condizione avere sede in paesi non a fiscalità privilegiata. Inoltre potranno usufruire dell'abbattimento dell'acconto Irap a giugno le imprese fino a 250 milioni di euro di fatturato senza ulteriori condizioni. Nel decreto c'è anche un incentivo per aiutare i lavori nei locali

## P.A.T.: contributi a fondo perduto

Con deliberazione della Giunta Provinciale del 19/05/2020 sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi in oggetto, di cui all'art. 5 della L.P. n. 3 del 13/05/2020, a favore degli operatori economici che hanno subito gravi danni dalla pandemia COVID-19.

### SOGGETTI INTERESSATI

Tutti gli operatori economici, esercenti attività d'impresa o attività di lavoro autonomo, in qualsiasi forma giuridica consentita dalla legge.

Non possono beneficiare del contributo gli studi associati, se alcuni dei professionisti che li compongono presentano autonomamente la domanda di contributo

### REQUISITI PER L'ACCESSO

- Avere sede legale nella Provincia di Trento, al momento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
- Non essere assoggettati a procedure concorsuali
- Non trovarsi già in situazione di "difficoltà" al 31/12/2019 (ai sensi del Reg. Gen. UE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014)
- Avere un numero di addetti fino a 11 (definito come numero medio di unità lavorative nel periodo 01/03/2019-29/02/2020, compresi i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari iscritti all'Inps, ed esclusi gli apprendisti e gli studenti in formazione)
- Avere registrato, nell'ultimo periodo d'imposta disponibile, un volume di ricavi/compensi annui maggiore di € 12.000,00 e fino ad € 1.500.000,00
- Avere conseguito, nell'ultima dichiarazione presentata, un reddito d'impresa/lavoro autonomo (incrementato dei compensi eventualmente corrisposti ai soci in qualità di amministratori/dipendenti) fino ad € 40.000,00 (incrementato di € 15.000,00 per ciascun ulteriore socio o collaboratore familiare attivo, fino comunque ad un limite reddituale massimo di € 70.000,00)
- Avere subito un grave danno dall'epidemia COVID-19, così definito:

- per operatori con al massimo 9 addetti: calo dei ricavi/compensi di almeno il 50% nel lasso temporale di minimo 2 mesi continuativi nel periodo da marzo a maggio

2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

- per operatori con 10 o 11 addetti: calo dei ricavi/compensi di almeno il 70% nel periodo da marzo a maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

### MISURA DEL CONTRIBUTO

Varia in funzione al numero di addetti (come sopra definiti):

- Operatori economici fino a 3 addetti: € 3.000,00
- Operatori economici fino a 6 addetti: € 4.000,00
- Operatori economici fino a 11 addetti: € 5.000,00

Se sono stati sostenuti canoni di locazione immobiliare/affitto d'azienda (non leasing immobiliari) per il periodo da marzo a maggio 2020, è prevista una maggiorazione del contributo pari al 40% dei canoni effettivamente corrisposti per tali mesi (comunque non superiore ad € 1.200,00), salvo che siano stati corrisposti a società controllanti, controllate o collegate, o a familiari dell'operatore.

### OBBLIGHI (da rispettare fino al 31/12/2021):

- Salvaguardia del numero di addetti, come sopra calcolati
- Regolare pagamento delle retribuzioni dei dipendenti
- Regolare pagamento dei debiti verso i fornitori

### TERMINI E MODALITA' di PRESENTAZIONE

La domanda deve essere presentata entro il 31/07/2020, mediante la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia ed i contributi sono concessi ed erogati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

NB: sono previste delle particolarità nel calcolo dei requisiti e della misura dei contributi, per gli operatori che hanno iniziato l'attività nel 2019 e 2020.

## CANONE DI LOCAZIONE: riduzioni

A causa delle restrizioni della pandemia Covid-19, molti imprenditori non hanno potuto tenere aperti i negozi e le attività commerciali con conseguenti limitazioni dei flussi finanziari in entrata ma, allo stesso tempo, i canoni di locazioni vanno corrisposti nel rispetto del contratto che lega il locatore ed il conduttore.

Tali situazioni possono determinare richieste di riduzione del canone di locazione annuale, sia come rinuncia ad alcune mensilità sia come abbassamento del canone previsto.

La semplice dilazione dei pagamenti non costituisce una riduzione del canone annuale pattuito.

Il locatore non deve assolutamente trascurare la variabile fiscale nel valutare la decisione da prendere.

Sotto un aspetto soggettivo si deve ragionare diversamente a seconda di chi sia il locatore (privato o imprenditore) e quale sia la categoria fiscale dell'immobile locato (abitativo, commerciale, immobile patrimonio).

Il locatore che agisce in regime d'impresa e concede una riduzione avrà un minor ricavo, mentre se non incassa il credito da locazione, avrà una perdita su crediti fiscalmente deducibile se correttamente documentabile.

Se il locatore è un soggetto privato, è importante ricordare che il canone va sempre dichiarato anche se non incassato in base all'art. 26 del TUIR. La via d'uscita dipende dal tipo di immobile locato, per gli immobili abitativi l'imponibilità cessa con la convalida di sfratto per morosità e, solo per i contratti stipulati dal 1° gennaio di quest'anno, dall'ingiunzione di pagamento, mentre per gli immobili diversi, l'imponibilità

cessa con la risoluzione del contratto se prevista contrattualmente.

L'esemplificazione presentata non è assolutamente esaustiva dei casi che si possono presentare quindi consiglio vivamente di contattare il proprio consulente di fiducia per affrontare correttamente la propria situazione ed evitare spiacevoli conseguenze fiscali.

Nel caso si decida per la riduzione del canone è opportuno, anche se non obbligatorio in quanto scrittura privata non autenticata, che l'accordo preso venga registrato al fine di evitare indebite richieste di maggiori imponibili da parte dell'amministrazione finanziaria.

Come contenuto nel comunicato stampa datato 5 luglio 2020, è possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del contratto di locazione mediante presentazione telematica del modello RLI tramite intermediario, senza necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici finanziari.

La registrazione di un accordo di riduzione non è soggetta ad imposta né di registro né di bollo (art. 19 del DL 133/2014).

Per completezza, si segnala che, sono registrabili (entro 20 giorni) anche gli aumenti di canone e l'imposta richiesta è autoliquidata dai software predisposti per l'adempimento. In ogni caso è stata confermata la possibilità fino al 31 agosto 2020 la possibilità di comunicare le rinegoziazioni con l'attuale modello 69 che, causa COVID-19 e le restrizioni ancora attive nell'operatività degli uffici territoriali dell'Agenzia, va presentato con la modalità di registrazione "agile" ossia mediante PEC o mail.

Robert Schuster  
Protax srl

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

al fine di favorire il distanziamento sociale. A tal fine i fondi a disposizione ammontano a 2 miliardi di euro.

13 Maggio 2020 - Italia Oggi

### I pignoramenti da settembre

Dal 1° settembre ripartiranno le trattenute del datore di lavoro sullo stipendio dei dipendenti. Fino al 31 agosto 2020 sono infatti sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati prima del 19 maggio (data di entrata in vigore del decreto Rilancio), se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilabili. Non sono, però, rimborsabili le quote già versate prima del 19 maggio 2020. E' uno dei chiarimenti che emerge dalle Faq fornite dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in merito alle nuove misure in favore dei contribuenti introdotte in materia di riscossione dal decreto Rilancio.

26 Maggio 2020 - Italia Oggi

### Scissione con finanziamento dei soci tassata al 3 per cento

Due ordinanze 'gemelle' della Corte di cassazione, depositate lo scorso 5 marzo, la n. 6157 e la n. 6158, hanno tassato con imposta proporzionale di registro il finanziamento soci enunciato in un atto di scissione. Le pronunce faranno sicuramente discutere perché anziché prevedere una tassazione dell'atto di scissione con l'imposta di registro in misura fissa, applicano l'imposta proporzionale. Le decisioni dei giudici di legittimità non sono condivisibili. L'atto di scissione deve essere tassato con la sola applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro e non può essergli applicata, per la carenza di presupposto, la tassazione per enunciazione del contratto di finanziamento, vale a dire l'aliquota del 3% calcolata sul valore del finanziamento. Questo nuovo orientamento dei giudici di piazza Cavour preoccupa le imprese italiane che temono l'applicabilità dell'imposta di registro del 3% ogni qual volta si decida un finanziamento soci.

26 Maggio 2020 - Il Sole 24

### La fattura dà garanzia

I semplici sospetti circa l'effettiva realizzazione delle operazioni, basati sull'inadeguatezza del fornitore, non legittimano l'amministrazione a negare la detrazione dell'Iva al cliente che non sia stato in grado di esibire null'altro che le fatture di acquisto. È quanto ha statuito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 4 giugno 2020, causa



RASSEGNA STAMPA:  
sintesi

C-430/19.

La prima questione posta alla Corte dai giudici romeni mirava a chiarire se il principio del rispetto dei diritti della difesa esige che sia annullato l'accertamento fiscale nel caso in cui il soggetto passivo non abbia avuto la facoltà di accedere alle informazioni contenute nel suo fascicolo, utilizzate per l'adozione del provvedimento.

La Corte ricorda, al riguardo, che le condizioni nelle quali deve essere garantito il diritto alla difesa, principio generale dell'ordinamento dell'Ue, nonché le conseguenze derivanti dalla violazione di tale diritto, rientrano nella sfera di autonomia degli stati membri, i quali devono però rispettare i principi di equivalenza e di effettività. In particolare, quanto al secondo principio, la Corte ha dichiarato che esso non impone di annullare la decisione irrisultantemente assunta in ogni caso, ma solo quando il procedimento avrebbe potuto avere un esito differente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Venendo alla detrazione dell'Iva, i giudici nazionali intendevano chiarire se, in presenza di sospetti circa l'effettiva realizzazione delle operazioni economiche che hanno portato all'emissione di una fattura, i principi del sistema comune dell'Iva, in particolare quelli di neutralità e di certezza del diritto, consentano oppure no che al soggetto passivo destinatario di questa fattura venga negato il diritto alla detrazione qualora egli non sia in grado di fornire, oltre a detta fattura, ulteriori prove a sostegno dell'effettiva esistenza delle operazioni.

Dopo avere rammentato che il diritto alla detrazione, principio fondamentale del sistema dell'Iva, può essere negato qualora sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che è stato invocato fraudolentemente o abusivamente, la Corte osserva che tale circostanza si verifica sia nel caso di frode commessa dallo stesso soggetto passivo, sia quando costui sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava ad un'operazione in frode all'Iva.

Spetta all'autorità tributaria dimostrare, in base ad elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un'evasione dell'Iva.

Gli elementi oggettivi di prova circa la diligenza del soggetto passivo, non

## PORTALI E PIATTAFORME DIGITALI obblighi dei gestori

Con la Circolare 1° giugno 2020, n. 13/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui nuovi obblighi – introdotti dal decreto "Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) - posti in capo dei gestori di portali e piattaforme online. Si tratta di regole destinate comunque ad essere superate a partire dal 1° gennaio 2021: da tale data, infatti, entrerà in vigore l'art. 14-bis della Direttiva n. 2006/112/CE (Direttiva Iva).

### Adempimenti del gestore della piattaforma

Il soggetto passivo – residente o non residente – che "facilita", attraverso un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, i seguenti dati:

- la denominazione o i dati anagrafici completi;
- la residenza o il domicilio;
- l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall'interfaccia elettronica;
- il codice identificativo fiscale (se esistente);
- l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro (a tal fine occorre che la conversione in euro venga effettuata dalla piattaforma secondo un criterio costante).

### Beni venduti

La norma si riferisce alla vendita a distanza di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea.

### Termine per l'invio dei dati

I dati di cui sopra devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. La prima trasmissione dei dati doveva essere effettuata entro il 31 ottobre 2019.

### Mancato invio dei dati

In caso di mancata trasmissione dei dati i soggetti passivi non sono considerati debitori d'imposta se dimostrano che l'imposta è stata assolta dal fornitore. Opera quindi

una presunzione relativa in capo al gestore della piattaforma. Fino al 1° giugno 2020 tale regola tuttavia non si applica qualora a causa di "problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati", sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati.

### Invio di dati incompleti

In caso di invio di dati incompleti, i soggetti passivi non sono considerati debitori d'imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

### Adempimenti della piattaforma

Qualora accerti che i dati comunicati non siano corretti o risultino incompleti, la piattaforma, al fine di non essere considerata debitrice dell'Iva, dovrà apportare le opportune modifiche alle comunicazioni di dati non corretti o incompleti.

Il provvedimento del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, dispone infatti che:

- in caso di omissioni o errori nella trasmissione dei dati, i soggetti passivi possono trasmettere una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella inviata in precedenza;
- la nuova comunicazione dev'essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione e deve contenere l'indicazione del trimestre di riferimento.

### Efficacia temporale della norma

La regola illustrata sopra cesserà la sua efficacia il 31 dicembre 2020, in vista dell'entrata in vigore – dal 1° gennaio 2021 – dell'art. 14-bis della Direttiva 2006/112/CE. Per effetto di tale ultima disposizione, "Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni". La norma si applica anche alle "cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto

passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo”.

### Prezzo

La circolare precisa che dev'essere comunicato il totale della transazione conclusa tramite la piattaforma (compresi i servizi accessori), al lordo dell'Iva. A tal fine:

- le vendite “complesse”, come le vendite di pacchetti di più beni a fronte di un prezzo unitario, sono considerate transazioni uniche;
- sono invece considerate vendite separate quelle aventi ad oggetto accessori (cuffie, custodia etc.) offerti ad altri beni, quali ad esempio tablet e cellulari.

### Resi

In presenza di resi di cui la piattaforma sia a conoscenza, occorre effettuare una comunicazione sostitutiva, i cui termini decorrono dal momento in cui la piattaforma è a conoscenza del reso. In caso di mancato invio della comunicazione sostitutiva, la piattaforma è considerata debitrice dell'Iva (salvo, anche in tal caso, che venga provato il pagamento dell'imposta da parte del fornitore).

### Cessioni a titolo gratuito – Omaggi

Non devono essere comunicati i dati relativi alle cessioni di beni effettuate a titolo gratuito e ai campioni omaggio, in quanto non costituiscono cessioni ai fini Iva.

### Vendite a distanza

- Cessioni di beni spediti o trasportati – direttamente o indirettamente – dal fornitore a partire da uno Stato Ue diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni).
- Cessioni di beni spediti o trasportati – direttamente o indirettamente – dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell'acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).

**Doveroso precisare che non è tenuto alla comunicazione “de quo” la persona fisica che occasionalmente vende beni tramite piattaforme digitali.**

Frizzera Piergiorgio  
Org. & Sistemi srl

## CONTANTE: variano i limiti all'utilizzo

L'art. 49 del D.Lgs 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore (sia in euro che in valuta estera) a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano essi persone fisiche che giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento sia uguale o superiore alla soglia fissata.

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il limite all'utilizzo del denaro contante nei pagamenti scende dagli attuali euro 3.000 a euro 2.000. Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 la soglia viene stabilita in euro 1.000. Fanno eccezione, e sono pertanto sempre sottratti al pagamento in contanti, gli stipendi che devono sempre essere corrisposti con mezzi tracciabili, indipendentemente dall'ammontare.

Anche il minimo edittale fissato per l'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni della norma segue le nuove soglie: per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato in euro 2.000, mentre per quelle commesse e contestate dal 1°

gennaio 2022 esso si riduce a euro 1.000. La norma coinvolge chi concretamente commette l'illecito (colui che paga), chi collabora alla sua commissione (colui che accetta il pagamento) e tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che dovranno comunicare al MEF le infrazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività (ad esempio nella registrazione dei fatti contabili di propri clienti in contabilità ordinaria che pagano o ricevono pagamenti in contanti oltre soglia, così come nel caso di finanziamenti o prelievi di utili in contanti da parte dei soci sempre oltre i limiti).

Si ricorda, da ultimo, che è considerata artificialmente frazionata l'operazione d'importo pari o superiore alla soglia, qualora i pagamenti – singolarmente inferiori alla soglia - vengano effettuati in momenti diversi ed il frazionamento non sia connaturato all'operazione stessa.

Manuela Conci  
Studio Bortolotti & Conci

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

essendo definiti dal diritto dell'Ue, devono essere stabiliti dall'autorità fiscale secondo le norme previste dal diritto nazionale, nel rispetto però dei diritti garantiti dall'ordinamento Ue, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue.

Le misure che possono essere pretese dal soggetto passivo per dimostrare di avere agito con la necessaria diligenza dipendono dalle circostanze del caso concreto. È vero che quando il soggetto passivo dispone di indizi che portino a sospettare l'esistenza di irregolarità o di frode, può essere tenuto ad assumere informazioni sul fornitore. Tuttavia, l'amministrazione non può esigere in maniera generalizzata che il soggetto passivo verifichi che l'emittente della fattura disponesse dei beni oggetto dell'operazione, fosse in grado di fornirli e abbia adempiuto i propri obblighi tributari, al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o frodi a monte, o che disponga di documenti a tale riguardo.

5 giugno 2020 - Italia Oggi

### La donazione non è elusione

La donazione ai figli di un immobile contestualmente rivenduto non è una presunzione sufficiente a far scattare l'accertamento per elusione fiscale. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10561 del 4 giugno 2020 che ha accolto il ricorso dei contribuenti. Per i giudici del Palazzaccio l'Agenzia delle Entrate su cui grava l'onere di provare l'uso strumentale della donazione per evitare il pagamento dell'imposta sulla plusvalenza maturata dal donante, non ha fornito alcuna prova, non potendo ritenersi sufficiente per tale dimostrazione la semplice sequenza temporale fra i due atti (donazione-permuta), evidenziando, inoltre, che l'Ufficio avrebbe potuto fornire al giudice di merito ulteriori elementi idonei a far pensare all'assenza dello spirito di liberalità e alla strumentalità dell'operazione per evitare il carico fiscale della plusvalenza'.

5 giugno 2020 - Italia Oggi

### Il Covid non incide sugli ammortamenti

Il principio contabile Oic 16 non consente una riduzione solo temporanea dell'ammortamento, ad esempio in proporzione al periodo in cui l'impresa è stata chiusa per il lockdown deciso dal Governo. Le modifiche apportate nel 2014 non consentono di sospendere l'ammortamento in via temporanea ma solo definitiva. Inoltre, l'ammortamento va interrotto se, dopo l'aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore

## RASSEGNA STAMPA: sintesi

netto contabile. Per i cespiti 'obsoleti' si applica la disciplina di quelli destinati alla vendita, con interruzione dell'ammortamento e valutazione al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzo. Invece, per i cespiti solo temporaneamente inutilizzati l'ammortamento continua a essere calcolato, come previsto dal paragrafo 57 dell'Oic 16. Per ridurre l'incidenza in bilancio va rivista la vita utile del cespite e, di conseguenza, il periodo di ammortamento. Va, pertanto, dimostrato che, a causa del periodo di inattività, risulta incrementata la residua possibilità di utilizzo del bene.

8 Giugno 2020 - *Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi*

### Sanatorie-Saldo e stralcio fino a mille

Con la pace fiscale il contribuente ha diritto al saldo e stralcio del debito tributario fino a mille euro al netto dell'aggio Agenzia delle entrate-Riscossione e degli interessi di mora.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 11817 del 18 giugno 2020, ha accolto il ricorso del cittadino.

Pertanto, il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al «singolo carico affidato», sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a mille euro, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro.

Peraltro, la Cassazione precisa ancora che, se l'iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del dpr n. 602 del 1973 deve essere esclusa dall'ambito specifico dell'espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dall'articolo 50, comma 2, del dpr n. 602 del 1973, in quanto la lettera della espressione normativa chiaramente stabilisce che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica.

19 giugno 2020 - *Italia Oggi*

Frizzera Piergiorgio - *Org. & Sistemi srl*

## POS: Credito d'imposta commissioni

Con decorrenza 1 luglio 2020, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni è stata introdotta la possibilità di fruire del credito d'imposta per le commissioni sulle transazioni con pagamenti elettronici effettuate da parte di privati. L'agevolazione spetta a condizione che nell'anno d'imposta precedente l'impresa/professionista abbia conseguito ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento. Non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, ai fini del provvedimento, i bollettini postali e gli assegni. In merito alle modalità di fruizione dell'agevolazione, il credito

d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento, trasmetteranno poi le informazioni necessarie ai fini del credito d'imposta sia all'Agenzia delle Entrate che all'esercente stesso, il tutto entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Filippo Pallaoro

Studio Degaspero Martinelli & associati

## VACANZE: ecco il Bonus

Con il provvedimento n. 237174/2020 del 17/06/2020 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità operative per la fruizione del bonus vacanze previsto dall'art. 176 del D.L. 34/2020.

Il credito spetta ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000€, è utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 ed è di 500 euro se il nucleo familiare è composto da 3 o più soggetti, di 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone, 150 euro per quelli composti da una sola persona. Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva. Può essere utilizzato per l'80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Per richiedere l'agevolazione il cittadino dovrà utilizzare l'app dei servizi pubblici IO resa disponibile da PagoPa S.p.A. Verrà generato un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per fruire dello sconto. L'Agenzia delle Entrate conferma al richiedente, tramite l'applicazione, il riconoscimento dell'agevolazione, comunicando il codice univoco ed il QR-code nonché l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. Al momento del paga-

mento, il componente del nucleo familiare comunica all'albergatore il codice univoco, o esibisce il QR-code. La struttura ricettiva lo acquisisce e lo inserisce in un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, ne verifica la validità e conferma a sistema l'applicazione dello sconto. Per quanto riguarda le strutture, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma è possibile recuperare lo sconto con un credito d'imposta di pari importo fruibile solo in compensazione, senza eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso. In alternativa all'uso in compensazione, sempre dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Oltre al provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche la guida e il vademecum (<https://www.agenzia-entrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-vacanze1>).

Filippo Pallaoro

Studio Degaspero Martinelli & associati

## SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE: rivalutazione gratuita dei beni

L'art. 6-bis del D.L. n. 23/2020 (cd. "decreto liquidità") convertito dalla Legge n. 40/2020, ha previsto la possibilità di rivalutare gratuitamente i beni d'impresa per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale.

La norma, che integra ed amplia la rivalutazione dei beni d'impresa già prevista dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), è finalizzata a sostenere le imprese operanti in due settori che hanno pesantemente subito gli effetti della chiusura forzata delle attività a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

La rivalutazione dei beni d'impresa prevista dal "decreto liquidità" può essere effettuata:

- dalle società di capitali e dagli enti commerciali;
- dalle società di persone costituite in forma di s.n.c. e s.a.s.;
- dalle imprese individuali;
- dagli enti non commerciali (limitatamente ai beni d'impresa) e dalle stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Sono ammesse anche le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata.

Con riferimento all'ambito temporale della rivalutazione, l'art. 6-bis co. 2 prevede che la medesima può essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi in quello in corso al 31/12/2019. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la rivalutazione può dunque essere eseguita alternativamente:

- nel bilancio al 31/12/2020;
- nel bilancio al 31/12/2021;
- parte nel bilancio al 31/12/2020 e parte nel bilancio al 31/12/2021.

I beni rivalutabili sono i medesimi beni considerati dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), vale a dire le immobilizzazioni materiali ed immateriali e le partecipazioni in imprese controllate e collegate, se iscritte tra le immobilizzazioni.

L'obbligo di rivalutazione riguarda tutti i beni appartenenti alla medesima categoria, i quali devono risultare iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019.

La novità, rispetto al passato, si sostanzia nella "gratuità fiscale" della rivalu-

tazione prevista dal D.L. n. 23/2020. L'art. 6-bis co. 3 del decreto prevede infatti che per la rivalutazione operata dalle imprese dei settori alberghiero e termale non è dovuta l'imposta sostitutiva del 10% o del 12% prevista, per le altre imprese, dalla Legge di Bilancio 2020.

Ne consegue che il saldo attivo di rivalutazione va iscritto, per l'intero importo, in un'apposita riserva di patrimonio netto o imputato al capitale. Dal punto di vista fiscale il saldo attivo iscritto a bilancio ha natura di riserva in sospensione d'imposta che può essere affrancata, dalle imprese in contabilità ordinaria, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

I maggiori valori rivalutati sono riconosciuti, sotto il profilo fiscale, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. Ai soli fini delle eventuali plusvalenze o minusvalenze, i valori iscritti sono riconosciuti a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

*Mauro Chemelli*

*Studio Fronza Commercialisti Associati*

## SPLIT PAYMENT: proroga al 30 giugno 2023

Lo split payment (o scissione dei pagamenti) prevede che l'IVA gravante sull'operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all'Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Trattandosi di una misura in deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'imposta che caratterizza il

sistema comune dell'IVA, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio dell'Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest'ultima, concessa inizialmente con la decisione Ue n. 1401/2015 e in seguito con la decisione Ue n. 784/2017, è scaduta lo scorso 30 giugno 2020.

Con il comunicato stampa n. 158 del 3 luglio 2020, il MEF ha precisato che lo split payment continuerà ad applicarsi fino al 30 giugno 2023 alle operazioni

effettuate nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, ecc.): il Consiglio dell'Ue ha infatti raggiunto l'accordo politico sulla proposta di proroga dell'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione di tale meccanismo.

*Manuela Conci*

*Studio Bortolotti & Conci*

## ECOBONUS E SISMABONUS: immobili non strumentali

Con la Risoluzione 25.6.2020 n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la posizione finora assunta con riguardo alla spettanza del c.d. ecobonus per gli immobili detenuti dalle imprese.

Dopo numerosi interventi della Corte di Cassazione, che ha più volte sentenziato che la detrazione IRPEF/IRES del 55-65% per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013, spetta alle imprese per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione a soggetti terzi (sentenze 12.11.2019 n. 29162, 29163 e 29164 e 23.7.2019 n. 19815 e 19816), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la citata Risoluzione. Secondo la Cassazione, le norme che disciplinano l'agevolazione non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo, alla generalizzata operatività della detrazione d'imposta. L'unica eccezione

riguarda gli immobili in locazione finanziaria, per i quali l'art. 2 co. 2 del DM 19.2.2007 stabilisce che la detrazione compete all'utilizzatore e non alla società concedente.

La Corte ha infine osservato che la distinzione tra "immobili strumentali", "immobili merce" e "immobili patrimonio" non rileva ai fini della detrazione fiscale in quanto non è contemplata nei co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 ed incide soltanto dal punto di vista contabile e fiscale.

Sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte e riconosciuta la condivisibilità di tali affermazioni di principio da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, anche l'Amministrazione finanziaria si è uniformata a quanto deciso dai giudici di legittimità, superando i chiarimenti forniti nei precedenti documenti di prassi, che limitavano la detrazione ai soli immobili strumentali.

In coerenza con detti principi, anche il c.d. sismabonus disciplinato dai co.

1-bis ss. dell'art. 16 del DL 63/2013 deve essere riconosciuto per gli interventi antisismici eseguiti su tutti gli immobili delle imprese, come peraltro già affermato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 12.3.2018.

In conclusione, pertanto, le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli antisismici spettano ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione. In altre parole, le agevolazioni competono sia per gli immobili "strumentali", che per i "beni merce" e quelli "patrimoniali".

La Risoluzione in commento dispone inoltre che gli Uffici dovranno tenere conto del nuovo indirizzo di prassi e, in relazione alle controversie pendenti, provvedere ad abbandonare la pretesa erariale, sempre che i contenziosi non si fondino anche su altre questioni.

*Alessandro Dalmonego*

*Studio Dalmonego Gottardi Comm. Ass.it*

## BONUS FACCIATE

Favorire gli interventi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici: è questa la ratio della nuova detrazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) per lavori destinati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (detrazione del 90% delle spese).

L'aspetto importante da considerare è che per godere del beneficio occorre possedere o detenere l'immobile alla base di un titolo idoneo (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, ecc.).

Sono ammessi al beneficio:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;

- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non può, invece, essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Ammessi sono, purché ne sostengano effettivamente la spesa, anche:

- il familiare convivente con il possessore o detentore l'immobile;
- il conviventi di fatto, ai sensi della Legge n. 76/2016.

Potrebbe accadere che a fronte della spesa sostenuta (che dà diritto alla detrazione fiscale) il contribuente benefici di contributi statali a fondo perduto.

Ci si potrebbe chiedere, dunque, in questi casi come comportarsi ai fini della detrazione.

In merito potrebbe accadere che:

- a. il contribuente riceva il contributo pri-

ma di iniziare a godere della detrazione fiscale;

b. il contribuente riceva il contributo dopo aver goduto o iniziato a godere dello sgravio fiscale.

Ne consegue che:

- nel caso di cui al punto a), il contribuente calcola la detrazione sulla spesa sostenuta al netto del contributo ricevuto (sempreché il contributo non concorra al reddito);
- nel caso di cui al punto b), poiché a fronte delle spese agevolabili i contributi sono ricevuti in periodi di imposta successivi a quelli in cui si è beneficiato della detrazione, tali contributi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR (sempreché i contributi non hanno concorso al reddito).

*Frizzera Piergiorgio  
Org.& Sistemi srl*